

CAPO C)

FAVI DOLCINO

MURONE SALVATORE

LOMBARDI MARIANO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 110 – 81 I cpv. – 323 – 479 – 378 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, agendo il primo nella veste di Avvocato Generale facente funzioni di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il secondo, in quella di Procuratore Aggiunto facente funzioni di Procuratore della Repubblica di Catanzaro, in violazione delle norme di legge disciplinanti l'istituto processuale della *avocazione* (art. 372 c.p.p.), nonché le attività del Pubblico Ministero in materia di accertamenti tecnici e nomina di consulenti tecnici (artt.359, 225 e ss., 231 c.p.p.), attraverso l'adozione di provvedimenti formali, sostanzialmente adottati sulla base di preventivi accordi interpersonali che coinvolgevano anche la persona del dottor LOMBARDI, Procuratore della Repubblica in CATANZARO, antecedenti e susseguenti alla formalizzazione dei provvedimenti medesimi, aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, si determinavano a disporre, in assenza di effettive ragioni fattuali e giuridiche atte a giustificare il provvedimento, sulla base di imprecisati dati documentali, non riscontrati né riscontrabili, e senza alcuna preventiva audizione dell'interessato, la revoca dell'incarico di consulenza tecnica conferito in data 21 marzo 2007 dal Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS, originario titolare del procedimento penale n. 2057/06/21 cd. WHY NOT, al Dr. Gioacchino GENCHI e la contestuale acquisizione, delegata al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catanzaro e al R.O.S. – Reparto Indagini Tecniche di Roma, di tutto il materiale documentale, in forma cartacea ed informatica, acquisito al procedimento dal Pubblico Ministero titolare e consegnato al consulente per l'espletamento dell'incarico.

In particolare.

1) In data 30 ottobre 2007, il dr. Dolcino FAVI, nella veste di Avvocato Generale facente funzioni di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, predisponendo, nell'ambito della procedura di *avocazione* del procedimento penale n. 2057/06 mod.21 e 7146 mod. 44, decreto di revoca, con effetto immediato, dell'incarico consulenziale conferito dal P.M. dr. de

MAGISTRIS al dr. Gioacchino GENCHI in data 21 marzo 2007, adducendo, a giustificazione del provvedimento:

- *“che per quel che appare da notizie di stampa – acquisite dall’UFFICIO e nelle quali sono riportati testualmente brani di relazioni depositate, redatte dal Consulente dott. GENCHI nell’espletamento del suo mandato – nonché per quanto risulta da altri documenti e da comunicazioni ricevute dal Sig. PROCURATORE della REPUBBLICA di CATANZARO che il predetto Consulente:*
 1. *potrebbe avere erroneamente svolto la attività tecnica delegata con violazione dei doveri di corretta e leale collaborazione con il P.M. delegante conformemente al suo ruolo processuale, sollecitandolo alla acquisizione di tabulati telefonici di persone per le quali vi è riserva costituzionale di procedimenti di acquisizione garantiti dalla Legge;*
 2. *potrebbe avere trascurato di procedere, in altro procedimento – ancora in occasione di richieste di acquisizione – all’accertamento delle complete ed esatte generalità, nonché delle eventuali funzioni parlamentari svolte dalle persone intestatarie delle utenze;*
 3. *potrebbe avere utilizzato i tabulati acquisiti in un procedimento in altro diverso, senza darne, peraltro, preventiva doverosa comunicazione al P.M. delegato alle indagini preliminari del procedimento nell’ambito del quale i tabulati erano stati acquisiti;*
 4. *potrebbe avere richiesto la acquisizione di tabulati di utenze intestate a magistrati in servizio presso questo Distretto, in violazione, a parere di questo Generale Ufficio, dell’art. 11 c.p.p.”;*

e, ancora, asserendo l’opportunità, per motivi economici, di conferire l’incarico ai Carabinieri del R.O.S. piuttosto che ad un professionista privato, atteso *“che appare certamente meno oneroso e senza detrimento del livello di elaborazione tecnica, conferire l’incarico al R.O.S. dei carabinieri piuttosto che ad un professionista privato, anche in considerazione che per quanto attiene in concreto all’impegno economico, in diverse interrogazioni è stato sollevato recentemente a livello parlamentare il problema della eccessiva onerosità delle indagini tecniche”;*

2) Sempre in data 30 ottobre 2007 il dr. FAVI redigeva separata nota di accompagnamento al citato decreto di revoca, indirizzata al consulente, con la quale gli veniva richiesta la

immediata restituzione del materiale informatico e cartaceo di cui avesse attuale disponibilità, nonché di *“quello del quale fosse venuto casualmente in possesso, con riferimento, ovviamente, solo alla documentazione attinente al processo”*, rammentando al dr. GENCHI che *“trattandosi di documentazione riservata – ed in un caso almeno anche classificata”* non gli era consentito conservarne copia, neppure in forma di appunti ovvero di annotazioni di qualsiasi tipo, ad eccezione delle minute delle sue relazioni.

3) Ancora, in data 30 ottobre 2007, e dunque, contestualmente al provvedimento revoca dell'incarico consulenziale al dr. GENCHI, il dr. FAVI conferiva, nell'ambito del procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT avvocato in data 19 ottobre 2007, delega di indagini ai sensi dell'art. 370 c.p.p., affinché, *“quale organo di supporto tecnico del Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catanzaro, responsabile unico delle indagini di p.g.”*, il R.O.S. dei Carabinieri di Roma, procedesse:

- *all'analisi ed elaborazione analitico-relazionale dei dati di traffico delle utenze telefoniche e delle codificazioni degli apparati IMEI, per i periodi di interesse investigativo evidenziati in ciascun decreto di acquisizione del traffico telefonico;*
- *all'esame delle apparecchiature telefoniche mobili, delle SIM card e della ulteriore documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria;*
- *ad ogni altra attività connessa agli adempimenti investigativi sopra indicati, incrociando i dati acquisiti, anche nel corso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, con le risultanze del traffico telefonico elaborato e con le ulteriori risultanze eventualmente emerse nel corso delle indagini;*
- *all'elaborazione grafica dei dati acquisiti e ad ogni ulteriore attività utile all'accertamento della verità,*

stante la necessità di procedere – a seguito della revoca dell'incarico di consulenza tecnica conferito dal P.M. precedente dr. de MAGISTRIS in data 21 marzo 2007 – *al completamento ed eventualmente allo sviluppo delle indagini tecnico-scientifiche sui dati di traffico telefonico relativi ad utenze in uso alle persone sottoposte alle indagini preliminari e a soggetti terzi, per quanto dovesse risultare utile ai fini di giustizia particolarmente, al fine di una compiuta ricostruzione dei fatti e dell'individuazione di eventuali responsabilità penali degli indagati in ordine alle prefigurate fattispecie delittuose per cui è procedimento.*

4) Il giorno successivo, 31 ottobre 2007, in esecuzione della citata delega, i Carabinieri del Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catanzaro e i Carabinieri del R.O.S. di Roma procedevano a notificare al dr. Gioacchino GENCHI il decreto di revoca dell'incarico e ad

acquisire, presso lo studio del professionista sito in Palermo, il materiale informatico e cartaceo afferente al procedimento c.d. WHY NOT.

In tal modo operando, si creavano i presupposti per l'inevitabile frammentazione della pista investigativa costituita dall'analisi logico/sistematica dei tabulati e, quindi, del complesso traffico delle conversazioni intercorse fra soggetti di interesse "istruttorio", pista seguita e sviluppata fin ab origine dal C.T. dottor GENCHI, con conseguente almeno parziale dissolvimento di tracce investigative che Polizia Giudiziaria e Consulenti tecnici stavano seguendo secondo le direttive del Magistrato inquirente, a sua volta già esaurato dall'inchiesta a seguito delle condotte anti giuridiche descritte sub lett. b) della presente rubrica;

in definitiva si andava a concretizzare, di fatto, una patologica attività di interferenza negativa rispetto alle iniziative, funzionali alle obbligatorie determinazioni di rito sull'esercizio dell'azione penale, del P.M. precedente in modo da favorire e recare oggettivamente un ingiusto vantaggio alle persone implicate nelle indagini preliminari e fra queste ai soggetti già coinvolti nella pregressa inchiesta c.d. "POSEIDONE", ("revocata" al Magistrato co-titolare nel marzo del 2007) sottoposti ad indagine dal sostituto procuratore de MAGISTRIS anche nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT, in riferimento a condotte fenomenicamente diverse siccome ritenute rilevanti in contesti di asserita, e comunque da verificare, anti giuridicità altrettanto diversi, con provvedimento del giugno 2007, anch'esso al centro di iniziative pre-disciplinari intraprese dai vertici degli Uffici inquirenti di CATANZARO, e segnatamente dal Procuratore Aggiunto Vicario e dall'Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale.

In CATANZARO e PALERMO il 30 e 31 ottobre 2007.